

PREVENZIONE DEGLI INCENDI



D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151

**REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE
DELLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI**



D.P.R. 151\2011


art.1 definizioni



- **COMANDO**: comando provinciale dei vigili del fuoco
- **DIREZIONE**: la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco
- **SCIA**: segnalazione certificata di inizio attività
- **SUAP**: sportello unico attività produttive
- **CPI**: certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'art.16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.P.R. 151\2011

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina **differenziata in relazione al rischio**



D.P.R. 151\2011

art. 2 finalita' e ambito di applicazioni



- 3. *“Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità”*
- 6. *“Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni”.*

D.P.R 151\2011

ALLEGATO I (di cui all'art. 2, comma 2)



ALLEGATO I
(di cui all'art. 2, comma 2)

ELenco DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo superiore a 25 Nm ³ .			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o combustibili con potenzialità superiore a 25 Nm ³ , con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.		Calore di decompressione del gas naturale fino a 2,5 MPa	nei gli altri casi
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
3	a) compressori con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ .		rivendite, depositi fino a 10 m ³	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m ³

— 5 —

22-9-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 221

6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	fino a 2,4 MPa limitatament e alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8	oltre 2,4 MPa	
7	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624			Tutti
8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		tutti	
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o combustibili, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.		fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
10	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m ³		fino a 50 m ³	oltre 50 m ³
11	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli dielettrici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m ³ .		fino a 100 m ³	oltre 100 m ³

22-9-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 221

	b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 300 kg	Depositi di GPL, fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL, oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL, fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
	a) compressori per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ .		fino a 2 m ³	oltre i 2 m ³
4	b) disciolti e liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	- Depositi di GPL, fino a 5 m ³ - Depositi di GPL, da 5 m ³ fino a 13 m ³	- Depositi di gas diversi dal GPL, fino a 5 m ³ - Depositi di GPL, da 5 m ³ fino a 13 m ³	- Depositi di gas diversi dal GPL, oltre i 5 m ³ - Depositi di GPL, oltre i 13 m ³
5	Depositi di gas combustibili compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m ³ .		fino a 10 m ³	oltre i 10 m ³



- - nella **categoria A** sono state inserite quelle attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
- - nella **categoria B** sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';
- -nella **categoria C** sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'



Vengono quindi abrogati:

- Il decreto del presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n.689, che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo dei vigili del fuoco ai fini della prevenzione degli incendi ai sensi dell'art 36 del decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547
- Il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, che nella tabella allegata conteneva l'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 4 della legge del 26 luglio 1965, n. 966.

D.P.R. 151\2011

Art. 3 valutazione dei progetti



Per le attività di cui alla categoria A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità non è più previsto il parere di conformità dei Comandi

- *Art. 3, comma 1. “Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio”.*

D.P.R. 151\2011

modulistica: valutazione del progetto



mod. PIN 1-2011 VALUTAZIONE PROGETTO pag. 1

Rif. Pratica V.V.F. n. marca da bollo
(stato-istruzioni)

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

Il sottoscritto _____ (cognome) _____ (nome)

domiciliato in _____ (cognome) _____ (nome)
_____ (indirizzo) _____ (n. civico) _____ (c.a.p.) _____ (comune)

_____ (prov. nat.) _____ (telefono) _____ (C.F.) _____ (codice fiscale della persona fisica)

_____ (tel./fax) _____ (indirizzo di posta elettronica) _____ (indirizzo di posta elettronica certificata)

nella sua qualità di _____ (qualifica o qualità: titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore, proprietario, gestore, etc.)

della _____ (ragione sociale della impresa, ente, società, associazione, etc.)

con sede in _____ (indirizzo) _____ (n. civico) _____ (c.a.p.) _____ (comune) _____ (prov. nat.) _____ (telefono)

_____ (tel./fax) _____ (indirizzo di posta elettronica) _____ (indirizzo di posta elettronica certificata)

CHIEDE
ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 di voler disporre la
VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO

per i lavori di: _____ (tipo di lavoro: nuovo insediamento, modifica, ampliamento, ristrutturazione, etc.)
relativi all'attività _____ (tipo di attività: albergo, scuola, etc.)

sita in _____ (indirizzo) _____ (n. civico) _____ (c.a.p.) _____ (comune) _____ (prov. nat.) _____ (telefono)

Individuata (1) al n. _____ dell'Allegato 1 al DPR 01/08/2011 n. 151 e comprendente anche le attività di cui si
(1) riportare il numero e la categoria contingendario (3/39C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato 1 del DPR 01/08/2011 n. 151

num. _____ del DPR medesimo.

La documentazione tecnico-progettuale è sottoscritta dal professionista

_____ (titolo professionale) _____ (cognome) _____ (nome)
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di _____ n. iscrizione _____

con Ufficio in _____ (indirizzo) _____ (n. civico) _____ (c.a.p.) _____ (comune) _____ (prov. nat.) _____ (telefono)

_____ (tel./fax) _____ (indirizzo di posta elettronica) _____ (indirizzo di posta elettronica certificata)

Spazio riservato al Comando Provinciale

mod. PIN 1-2011 VALUTAZIONE PROGETTO pag. 2

INFORMAZIONI GENERALI

a) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ PRINCIPALE E SULLE EVENTUALI ATTIVITÀ SECONDARIE SOGGETTE A CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI

b) INDICAZIONI DEL TIPO DI INTERVENTO IN PROGETTO: NUOVO INSEDIAMENTO O MODIFICA, AMPLIAMENTO O RISTRUTTURAZIONE DI ATTIVITÀ ESISTENTE

Allega i seguenti documenti, a firma di tecnico abilitato, redatti secondo Allegato 1 del D.M. del/mm/2011:

- Relazione tecnica
- Elaborati grafici n. _____



N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria

Ricevuta di versamento n. _____ del _____ intestato alla
 Tesoreria Provinciale dello Stato di _____ ai sensi del DLgs 139/2006
 per un totale di € _____ così distinte:

attività n. _____	categoria ⁽¹⁾ _____	€ _____
attività n. _____	categoria ⁽¹⁾ _____	€ _____
attività n. _____	categoria ⁽¹⁾ _____	€ _____
attività n. _____	categoria ⁽¹⁾ _____	€ _____
attività n. _____	categoria ⁽¹⁾ _____	€ _____
attività n. _____	categoria ⁽¹⁾ _____	€ _____
attività n. _____	categoria ⁽¹⁾ _____	€ _____
attività n. _____	categoria ⁽¹⁾ _____	€ _____
attività n. _____	categoria ⁽¹⁾ _____	€ _____
attività n. _____	categoria ⁽¹⁾ _____	€ _____
attività n. _____	categoria ⁽¹⁾ _____	€ _____
attività n. _____	categoria ⁽¹⁾ _____	€ _____
attività n. _____	categoria ⁽¹⁾ _____	€ _____

⁽¹⁾ specificare la categoria riportata nell'allegato I al DPR 01/98/2011 n.151 al fine di definire il relativo importo.

Ulteriore eventuale indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

Cognome _____		Nome _____	
Indirizzo _____	n. civico _____	c.a.p. _____	comune _____
telefono _____	fax _____	indirizzo di posta elettronica _____	indirizzo di posta elettronica certificata _____

17/10/2011

N.B.: la firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione della richiesta. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inviata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai _____ sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto
 suddetto incaricato con qualifica di _____, in data ____/____/____ a mezzo documento
 n. _____ rilasciato in data ____/____/____ da _____
 ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____

D.P.R. 151\2011

Art 3. *valutazione dei progetti*



- 2. *“I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2”.*
- 3. *“Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa”.*

D.P.R. 151\2011

Art. 3 valutazione dei progetti



Documentazione da allegare alla valutazione dei progetti:

- Richiesta di valutazione del progetto, mediante mod. Pin 1-2011
- Documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato 1 al decreto del ministero dell'interno 4 maggio 1998
- Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del Dlg 139/06.



Per le attività A,B,C, prima dell'inizio attività, il titolare presenta una *segnalazione certificata di inizio attività* (SCIA)

1. *“Per le attività di cui all' Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta”.*

D.P.R. 151\2011

modulistica: segnalazione certificata di inizio attività



mod. PN 2 - 2011 SCIA pag. 1

Rif. Pratica V.V.E. n. _____

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____

provincia _____

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n.151)

Il sottoscritto _____
Cognome _____ Nome _____
domiciliato in _____
Indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____
provincia _____ C.F. _____ codice fiscale della persona fisica _____
nella sua qualità di _____
Indirizzo _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____
spettica (attività libera, legge rappresentativa, procuratore, amministratore, proprietario, genitore, etc.) _____
della _____
ragione sociale (altro, impresa, ente, società, associazione, etc.) _____
con sede in _____
Indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
comune _____ provincia _____ telefono _____
Indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90

SEGNALA
ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01/08/2011 n.151

l'inizio dell'esercizio dell'attività _____
sita in _____
Indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
comune _____ provincia _____ telefono _____

Individuato (1) al n. cat. _____ del DPR 01/08/2011 n. 151 e comprendente anche le attività di cui ai _____
(1) riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) indicata nella fine dell'elenco contenuto nell'Allegato 1 del DPR 01/08/2011 n. 151
numeri/cat. _____ del decreto medesimo.

Spazio riservato al Comando Provinciale

RICEVUTA PRESENTAZIONE SCIA

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 01/08/2011, io sottoscritto _____
addebito identificato con qualifica di _____, rilascio ricevuta dell'avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
ai fini della sicurezza antincendio e dei relativi allegati, avvenuta verifica la completezza formale.
Il Comando Provinciale, con le modalità previste nell'articolo 4 del DPR 01/08/2011 n.151, i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto
delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Le verifiche e la manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianto, dispositivi, attrezzature rilevanti ai fini della
sicurezza antincendio, debbono essere effettuati in conformità ai piani di manutenzione previsti ed alle disposizioni vigenti applicabili.
Data _____/_____/_____
Firma _____

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
ai fini della sicurezza antincendio

Art. 4 Controlli di prevenzione incendi



Documentazione da allegare ai controlli di prevenzione incendi:

- **Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio:** con il quale il titolare dell'attività segnala l'inizio dell'attività.
- **Un 'asseverazione:** con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal comando provinciale.
- **le certificazioni e/o dichiarazioni:** Per comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature , i dispositivi , gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio
- **Attestato del versamento** effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06

D.P.R. 151\2011

Art. 4 Controlli di prevenzione incendi



- Per le attività in categoria A, la SCIA sarà corredata dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici
- Per le attività B e C non è necessario allegare alla SCIA il progetto dell'opera, in quanto quest'ultimo è già in possesso del comando.
- Quando si riscontra la presenza contemporanea di attività di categoria A, B, C, il progetto , da sottoporre a valutazione , dovrà riferirsi alle sole attività B e C. la presenza di attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.

D.P.R. 151\2011

Art. 4 Controlli di prevenzione incendi



Per le attività di cui le categorie A e B i controlli avvengono, entro 60 giorni da ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione.



Per le attività A e B , sottoposte a visita, il Comando provinciale rilascerà copia del verbale di visita tecnica, che comunque dovrà essere sempre redatto a richiesta dell'interessato.

Art. 4 Controlli di prevenzione incendi



2. "Per le attività di cui all'Allegato I categoria A e B, il Comando, **entro sessanta giorni** dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. **I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali**, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. **Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.**"

D.P.R. 151\2011

Art. 4 Controlli di prevenzione incendi



Per le attività in categoria C, il comando effettua il controllo entro 60 giorni.



In caso di esito positivo il Comando Provinciale rilascerà entro 15 giorni il **Certificato di Prevenzione Incendi**

Art. 4 Controlli di prevenzione incendi



- 3. “Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, **entro sessanta giorni** dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. **Entro quindici giorni** dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il **Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.**”


D.P.R. 151\2011

Art. 4 Controlli di prevenzione incendi




- Il certificato di prevenzione incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale

Procedure categoria A



L'imprenditore inizia i lavori

A lavori ultimati raccoglie la documentazione attestante la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.



Spedisce la documentazione tramite procedura online al SUAP comprensiva di SCIA relativa alla parte antincendio

L'imprenditore inizia immediatamente l'attività con controlli a campione da parte dei Vigili del Fuoco entro 60 giorni



Procedure categoria B



Prima di iniziare i lavori, l'imprenditore tramite Suap fa istanza ai Vigili del fuoco per l'esame del progetto. Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa i Vigili del fuoco rilasciano il parere

A lavori ultimati raccoglie la documentazione attestante la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio




Spedisce la documentazione tramite procedura online al SUAP comprensiva di SCIA relativa alla parte antincendio

L'imprenditore inizia immediatamente l'attività con controlli a campione da parte dei Vigili del Fuoco entro 60 giorni






Procedure categoria C



Prima di iniziare i lavori, l'imprenditore tramite Suap fa istanza ai Vigili del fuoco per l'esame del progetto. Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa i Vigili del fuoco rilasciano il parere

A lavori ultimati raccoglie la documentazione attestante la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio



Spedisce la documentazione tramite procedura online al SUAP comprensiva di SCIA relativa alla parte antincendio

L'imprenditore inizia immediatamente l'attività con controlli a TAPPETO da parte dei Vigili del Fuoco entro 60 giorni



Art. 5 attestazione di rinnovo periodico di conformità anti-incendio



- Il titolare dell'attività è tenuto ad inviare al Comando, ogni cinque anni, la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio. Per le attività di cui ai numeri 6,7,8,64,71,72,77 la cadenza è elevata a dieci anni.

1. *“La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione”.*

2. *“Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'[Allegato I](#), la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.”*

D.P.R. 151\2011

Art. 5 attestazione di rinnovo periodico di conformità anti-incendio



Documentazione da allegare per il rinnovo periodico di conformità antincendio:


- **Richiesta di rinnovo** periodico di conformità antincendio e dichiarazione di assenza di variazione alle condizioni di sicurezza antincendio.
- **Asseverazione** attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno, ai sensi della legge 1984, n.818. mod PIN 3.1-2011.
- **Attestato del versamento** effettuato a favore della tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del dlgs 139/06.

D.P.R. 151\2011

Art. 7 Deroghe



- Se determinate attività presentano particolari caratteristiche da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi , possono presentare al Comando istanza di deroga rispetto alla normativa vigente.



- Il comando esamina l'istanza , e con proprio motivato parere la trasmette entro trenta giorni alla direzione Regionale. Il Direttore, sentito il comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi , si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza.

D.P.R. 151\2011
Art. 8 Nulla osta di fattibilità



- **NOF nulla osta di fattibilità**: Nel caso di progetti particolarmente complessi, i titolari delle attività comprese nelle categorie B e C hanno la possibilità di richiedere preventivamente al comando provinciale un rilascio di nulla osta di fattibilità

Il NOF si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione d un progetto di fattibilità dell'opera.

D.P.R. 151\2011
Art. 9 verifica in corso d'opera



- È possibile richiedere verifiche in corso d'opera al comando provinciale per verificare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.

D.P.R. 151\2011

Art. 9 verifica in corso d'opera



Gli aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio possono essere sottoposti all'esame del comando provinciale sui quali lo stesso esprimerà il proprio parere:

- Ubicazione
- Comunicazione e separazione
- Accesso all'area e accostamento mezzi di soccorso
- Caratteristiche costruttive e lay-out(distanziamenti, separazione, isolamenti)
- Resistenza al fuoco
- Reazione al fuoco
- Comparimentazione
- Vie di esodo
- Sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico
- Aree e impianti a rischio specifico
- Impianti elettrici di sicurezza
- Illuminazione di sicurezza
- Mezzi e impianti di estinzione degli incendi
- Impianti di rilevazione, segnalazione e allarme

D.P.R. 151\2011

Art. 11 disposizioni transitorie e finali



- Il periodo transitorio è regolamentato dall'art. 11 del dpr 151\2011 che analizza sia le fattispecie che si vengono a configurare per le nuove attività soggette, sia quelle riconducibili a procedimenti avviati con il D.P.R. 37/98 e non ancora conclusi.



a) Attività, che in virtù della nuova normativa, dovessero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione incendi

Il comando provinciale comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto per dette attività non esprime pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi

D.P.R. 151\2011

Art. 11 disposizioni transitorie e finali



- **b) attività per cui, all'entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. ed il comando non abbia ancora emesso parere.**

Il comando provinciale concluderà comunque il procedimento con l'emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in categoria B e , ai sensi dell'articolo 3, (Valutazione dei progetti) del nuovo regolamento.



c) Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del D.P.R. 37/98 e alla data di entrata e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l'opera.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 del D.P.R. 151/11, gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all'attività, prima di dare inizio all'attività, gli adempimenti di cui comma 1 dell'articolo 4 del nuovo regolamento presentando la SCIA. Il parere di conformità ex articolo 2 del D.P.R. 37/98 terrà luogo alla valutazione del progetto ex articolo 3 del D.P.R. 151/2011

D.P.R. 151\2011
Art. 9 verifica in corso d'opera



d) Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ex articolo 3 del D.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il comando non ha ancora concluso il procedimento.

D.P.R. 151\2011

Art. 9 verifica in corso d'opera



- **d1) il titolare ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del D.P.R. 37/98 all'atto della richiesta di CPI**

Tenuto conto che l'articolo 49 comma 4-ter della legge 122/10 prevede che *"Le espressioni"segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di"dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia", per questa casistica si ritiene che la presentazione della DIA ex comma 5 dell'articolo 3 del D.P.R. 37/98 assolve l'obbligo della presentazione della SCIA ex comma 3 dell' articolo 1 del d.P.R. 151/2011.*

Il Comando provvederà quindi alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C. Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C dovrà essere effettuato il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11



d.2) Il titolare dell'attività non ha presentato la dichiarazione di inizio attività (dia) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.p.r 37/98 all'atto della richiesta di cpi.

Il Comando provvederà alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C e comunicherà al titolare delle attività in categoria A e B che esiste la possibilità di avvalersi, per l'esercizio dell'attività, della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11. In questo caso la documentazione da presentare dovrà integrare quella già in possesso al Comando. Se l'utente intende avvalersi di tale possibilità, dovrà presentare la SCIA entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Comando e procederà ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11. Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C, ed anche nel caso in cui il titolare delle attività in categoria A o B non intendesse avvalersi della possibilità di presentare la SCIA, il procedimento verrà concluso ai sensi dell'articolo 4 del nuovo regolamento con l'effettuazione della visita tecnica, ritenendo così valida l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R 37/98.

D.P.R. 151\2011

Art. 9 verifica in corso d'opera



- **e) L'attività è in possesso del CPI ex articolo 3 del d.P.R. 37/98 con scadenza dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento.**

Ai sensi del comma 5 dell'articolo II del nuovo regolamento, alla scadenza del CPI ex articolo 3 del d.P.R. 37/98, il responsabile dell'attività deve espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del d.P.R. 151/11 presentando l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Per le attività con scadenza "una tantum" già previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'allegato I del nuovo regolamento, la presentazione dell'attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nel citato articolo II del d.P.R. 15\2011.



f) Attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli che, a seguito dell'entrata in vigore dal nuovo regolamento, risultano ora comprese nell'allegato I.

Le nuove attività inserite nell'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, dovranno espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore. Pertanto entro il 6 ottobre 2012 i titolari di tali tipologie di attività dovranno aver concluso prescritti adempimenti.

D.P.R. 151\2011

Art. 12 abrogazione



- Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) d.P.R. del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
 - b) d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 - c) d.P.R. 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi;



- d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:
- 1) comma 1: il secondo periodo;
 - 2) comma 2 : dalle parole: «*a conclusione di un procedimento*» fino alle parole: «*attività medesime*»;
 - 3) comma 4: dalle parole: «*Ai fini*» fino alle parole: «*prevenzione incendi*» e dalle parole: «*oltre ad eseguire*» fino alle parole: «*accertamenti e valutazioni*»;
- f) articolo 6, comma 8, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.